

**Le Corti come avamposti del conflitto economico-politico nell'ambito dell'Unione  
o singolare inversione di ruoli?**  
(editoriale)

Vasto risalto mediatico e nuovo combustibile per l'inflammato dibattito politico italiano è provenuto dalla decisione (pubblicata ieri) dei giudici costituzionali tedeschi, la [sentenza n. 32 del 5 maggio 2020](#), attesa già da qualche tempo, ma rinviata a causa dell'emergenza epidemiologica.

Che cosa ha detto precisamente il Tribunale federale costituzionale di Karlsruhe?

La decisione si snoda su due piani. Il primo che, peraltro, pur non essendo meno rilevante del secondo, è stato messo un po' in ombra, consiste nel rigetto delle censure proposte nei confronti del programma di acquisto di titoli di debito statale (*Public Sector Purchase Programme* o *PSPP*), da 2.700 miliardi di euro, avviato dalla Banca centrale europea, nel marzo 2015, sotto l'impulso dall'allora governatore, l'italiano Mario Draghi.

In sostanza, la politica monetaria condotta da Draghi non avrebbe celato, in sé e per sé considerata, un surrettizio ed illecito finanziamento da parte della BCE ai singoli Stati membri (si noti, del resto, che la BCE acquista titoli del debito solo sul mercato secondario e non direttamente dagli Stati al momento della loro emissione).

Il secondo piano, quello che, come detto, ha suscitato più scalpore, riguarda, invece, la legittimità di determinate misure che la BCE ha adottato per sostenere l'acquisto del debito pubblico degli Stati: misure che, secondo la Corte tedesca, non troverebbero una base giuridica nei Trattati fondativi dell'Unione europea.

Di qui, l'ingiunzione alla *Bundesbank* a non prendere più parte attiva all'esecuzione delle predette misure, con l'avvertenza, tuttavia, che tale divieto scatterà solo dopo un periodo transitorio di tre mesi: tale, insomma, da permettere alla *Bundesbank* di coordinarsi sul punto con l'Eurosistema, ma soprattutto alla BCE (al suo Consiglio dei governatori) di fornire la dimostrazione che le misure censurate non hanno oltrepassato gli obiettivi del *PSPP*, ossia, com'è noto, garantire la stabilità dei prezzi nella zona euro con il mantenimento di un tasso di inflazione inferiore al 2 per cento (va da sé che, in caso contrario, sarà quantomeno aperta la strada ad un nuovo ricorso al Tribunale tedesco).

Ora, al fondo della questione giuridica, non è difficile scorgere la *querelle*, tra Stati virtuosi del nord Europa, guidati nella specie dalla Germania (e, in concreto, da un gruppo di ricorrenti, tra cui Bernd Lücke, fondatore del partito di estrema destra AfD, Peter Gauweiler, ex dirigente della bavarese CSU, e Patrick Adenauer, nipote dell'illustre Cancelliere tedesco, coordinati dal noto politico ed imprenditore Heinrich Weiss), e Stati del sud, assumendo i primi che la politica monetaria della BCE, tra l'altro, dissuaderebbe i secondi da ritrovare una politica economica di rigore e finirebbe per associare tutti gli Stati nella sopportazione del debito (inutile rimarcare come si pensi, soprattutto, a Paesi a forte debito interno come l'Italia), mettendo, nel contempo, in pericolo i risparmi dei singoli in tutte le loro forme.

Per questa parte, tuttavia, la decisione tedesca sembra mettersi in rotta di collisione con la Corte di Giustizia (anche questa circostanza ha destato scalpore, intravedendovisi un atteggiamento competitivo tra le due Corti, anche perché, già in passato, la Corte europea aveva respinto la richiesta tedesca di invalidare l'acquisto di titoli di Stato nell'ambito del meccanismo di salvataggio per gli



stati della zona euro, mentre altri confronti si presagiscono) che non aveva ritenuto esorbitante dai compiti della BCE il programma di acquisto di debito sovrano (decisione dell'11 dicembre 2018, in [causa C-493/17](#), Weiss e a.). Ciò in quanto l'iniziativa sarebbe stata coerente con il settore della politica monetaria per il quale l'Unione ha competenza esclusiva nei confronti degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché rispettoso del principio di proporzionalità, negandosi che il programma avrebbe fatto mancare agli Stati membri l'incentivo a condurre una sana politica di bilancio. Si noti che, anche nella presente occasione, è stato lo stesso Tribunale costituzionale a sollevare, nell'agosto 2017, la questione pregiudiziale davanti alla giurisdizione eurounitaria.

La decisione di ieri si segnala, però, non solo per il contrasto con le statuizioni della Corte di giustizia, accusata, tra l'altro, di non avere tenuto conto delle reali conseguenze della sua decisione (*Der Ansatz des Gerichtshofs, auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung die tatsächlichen Wirkungen des PSPP außer Acht zu lassen und eine wertende Gesamtbetrachtung nicht vorzunehmen, verfehlt die Anforderungen an eine nachvollziehbare Überprüfung der Einhaltung des währungspolitischen Mandats von ESZB und EZB. Damit kann der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die ihm in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 EUV zukommende Korrektivfunktion zum Schutz mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten nicht mehr erfüllen*); e di aver confuso tra politica monetaria e politica economica, mettendo a repentaglio la stessa indipendenza della BCE (*Nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 11. Dezember 2018 wäre eine Unterscheidung von Wirtschafts- und Währungspolitik in weitem Umfang nicht möglich. Dieser Umstand gefährdet zugleich die in Art. 130 AEUV garantierte Unabhängigkeit der EZB, weil sich diese politischem Druck ausgesetzt sehen kann, die ihr von der Rechtsprechung eröffneten Spielräume auch zu nutzen. Je weiter ihr Mandat reicht und je stärker es in den der Wirtschafts- und Fiskalpolitik vorbehaltenen Bereich ausgreift, umso größer ist das Risiko, dass interessierte Stellen auf die EZB Einfluss zu nehmen versuchen*). Fa riflettere, infatti, anche il peculiare dispositivo utilizzato, teso a condizionare il comportamento della stessa BCE, dato che, come già visto, il disimpegno tedesco verrà fatto ricadere sulle spalle della Banca Centrale se questo, al termine dei tre mesi, non avrà fornito una giustificazione esauriente e motivata o annunciato di avere messo fine agli acquisti dei titoli in questione e, addirittura, di avere rivenduto quelli già acquistati (*wenn nicht der EZB-Rat in einem neuen Beschluss nachvollziehbar darlegt, dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele nicht außer Verhältnis zu den damit verbundenen wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen*).

Ora, è vero che i rischi derivanti dal chiamarsi fuori della *Bundesbank* dal PSPP potrebbero essere circoscritti dal perdurare, più o meno di buon grado, della politica collaborativa da parte di tutti gli altri Stati membri (ma la notizia della decisione ha già avuto negativi effetti in Italia sulla misura dello *spread* e, in generale, sulla quotazione dell'euro), e che il PEPP (*Pandemic emergency purchase programme*), ossia il programma di urgenza contro la pandemia, resta (almeno per il momento?) fuori dal bersaglio del Tribunale costituzionale tedesco, tuttavia sarebbe improvvido non interrogarsi sulle implicazioni meno "superficiali" (cioè quello del conflitto tra Corti) dell'offensiva mossa dal Tribunale costituzionale tedesco (non all'assetto competenziale), ma al comportamento, assunto come fuori rotta, di determinate istituzioni europee (al presente la BCE).

In tal senso, non ci si dovrebbe accontentare di vedere nella vicenda un attacco (eterodiretto) all'indipendenza delle medesime istituzioni o addirittura (come paradossalmente argomentato da taluni sovranisti di casa nostra, un'offensiva del sovranismo tedesco). La sagacia e il tradizionale



equilibrio dei giudici di Karlsruhe scongiurerebbero, infatti, una simile esclusiva lettura. Sicché, forse, preferibilmente, potrebbe pensarsi ad un *warning* circa, invece, l'inadeguatezza e l'immobilismo dell'assetto eurounitario ancora sostanzialmente bloccato sui binari meramente monetari e non, a tutto tondo, economici del dopo Lisbona (mentre tutto il quadro mondiale evolve speditamente), nonché un appello forte a non costringere le istituzioni di garanzia come la BCE e le stesse Corti ad un ruolo di supplenza e subentro in materie ancora devolute agli Stati (come, appunto, esemplarmente la politica economica), talvolta con una peculiare inversione dei ruoli tra Corte di giustizia e Corti costituzionali nazionali: la prima a sostegno delle iniziative eurounitarie, le seconde a difesa dei Trattati. Come dimenticare che in materia di tutela dei diritti fu l'atteggiamento rigoroso delle Corti costituzionali a sospingere la Comunità verso soluzioni normative più appaganti?

In ogni caso e intanto, molto diplomaticamente, il governatore della BCE, Jens Weidmann, ha manifestato condiscendenza con le statuizioni dei giudici tedeschi, nel rispetto, s'intende, dell'indipendenza del Consiglio direttivo dell'organismo.

Più decisamente, la Commissione europea ha ricordato il primato del diritto eurounitario su quello nazionale ed il valore cogente delle decisioni della Corte di giustizia per tutte le giurisdizioni nazionali.